

LINEE GUIDA ANTIFUMO DEL LICEO CLASSICO A. MANZONI

Premessa

I rischi per la salute causati dal consumo del tabacco sono conosciuti e dimostrati scientificamente. Preme specificare che la dipendenza da nicotina può essere considerata una patologia.

Il presente documento dichiara la posizione della nostra comunità scolastica a favore del contrasto al fumo di tabacco e a sostegno della normativa di divieto di fumo all'interno degli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola.

Le presenti Linee guida evidenziano la cultura, le convinzioni, i valori della nostra comunità e la consapevolezza che tutte le componenti dell'Istituzione scolastica sono parte attiva in questo processo di cambiamento.

L'attuazione del presente documento rappresenta per la nostra comunità un forte impegno e chiede la collaborazione di tutti: docenti, personale ATA, studenti e famiglie.

Nella scuola il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare oltre a proteggere dai danni del fumo passivo e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero di sigarette, ha un'importante valenza nell'ambito dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Definizioni

Ai fini di queste Linee Guida, per "**tabacco**" s'intende qualsiasi sigaretta, sigaro, pipa o altro prodotto del tabacco, comprese le sigarette elettroniche.

Finalità delle Linee Guida

- Tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica riducendo l'esposizione al fumo;
- Adeguarsi alla normativa nazionale facendo rispettare il divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico sia interni che esterni (art. 4 Legge 8.11.2013, n. 128);
- Ridurre la prevalenza dei fumatori soprattutto tra gli studenti e facilitare scelte consapevoli orientate alla salute;
- Fornire un ambiente sicuro per tutti i lavoratori riducendo l'esposizione al fumo passivo;
- Tutelare l'ambiente dai danni dovuti all'abbandono dei "mozziconi";
- Sensibilizzare gli studenti e i docenti sulla possibilità di smettere di fumare;
- Fare della scuola un luogo dove si promuove l'educazione alla legalità e alla condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;

Divieti

1. Nell'Istituto Scolastico non è consentito l'uso del tabacco 24 ore al giorno, 365 giorni

l'anno. Questo include anche i giorni in cui nella vita scolastica non si svolge attività didattica e lavorativa. È vietato, pertanto, in ogni momento l'utilizzo di prodotti del tabacco da parte degli studenti, del personale docente e ATA, dei genitori e degli esterni/visitatori.

2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma di riferimento.

3. Il presente documento è integrato con: "Il Regolamento sul divieto di fumo" dell'Istituto

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

1. I Responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola sono individuati dal Dirigente scolastico ed indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei Responsabili preposti al controllo:

a) vigilare sulla corretta applicazione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

b) vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione dell'infrazione e verbalizzare.

2. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai Responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

Spazi soggetti al divieto di fumo

E' vietato fumare in tutti i locali e le aree interne ed esterne di pertinenza dell'istituto scolastico. E' vietato, pertanto, usare tabacco nelle aule, nei bagni, nei corridoi, atri, scale, palestre. Il divieto si estende anche all'aperto, compresi balconi, terrazze, cortili, giardini, viali di accesso, ingressi e parcheggi.

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento d'istituto

2. In applicazione della normativa vigente, i trasgressori possono essere soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

3. Nel caso di trasgressione della norma da parte degli studenti, devono essere informati i genitori e nella ipotesi in cui venga redatto un verbale di accertamento della violazione va agli stessi notificato.

4. Tutti i componenti della scuola che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti anche a procedimento disciplinare come previsto dalla normativa vigente per i dipendenti, come previsto dal Regolamento d'Istituto scolastico per gli studenti.

5. Quando i trasgressori sono gli studenti, in virtù della vocazione prettamente educativa dell'Istituzione scolastica, la Dirigenza, sentito il parere delle famiglie e del coordinatore di classe, può disporre discrezionalmente, che la sanzione pecuniaria sia sostituita da sanzioni disciplinari espressamente previste nel regolamento scolastico (es.: svolgimento di "lavori socialmente utili" in orario extrascolastico, assegnazione di compiti aggiuntivi di approfondimento su tematiche di tutela della salute).

Tempi di attuazione

La piena attuazione delle presenti Linee Guida è prevista nel corso dell'anno 2018/19.

Fino a tale data è previsto un percorso di avvicinamento graduale per prevedere l'intervento tramite richiami verbali al rispetto del divieto a studenti, dipendenti e visitatori senza l'applicazione delle sanzioni previste. Questo per dare la possibilità agli studenti fumatori di prepararsi al momento della piena attuazione e di partecipare eventualmente ai programmi di sostegno alla cessazione qualora lo ritenesse opportuno per il rispetto del divieto a scuola.

Le misure antifumo previste dalla norma entreranno a pieno regime a partire dal mese di gennaio dell'a.s. 2018/19 per tutte le componenti scolastiche.

FASE DI TRANSIZIONE

Periodo: Settembre/Dicembre 2018

1. Iniziative d'informazione e dissuasione:

- Discussione e approvazione nell'ambito del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto del presente documento
- Riunione del Comitato Studentesco con la Dirigenza per coordinare le prime linee di comunicazione tra pari
- Assemblea di Istituto, condotta dal Dirigente Scolastico che illustra agli studenti le norme antifumo e li coinvolge in proposte
- Pubblicazione sul sito della scuola delle Linee Guida
- Predisposizione e diffusione di una informativa per tutta la componente scolastica del Liceo sulla normativa antifumo
- Integrazione del PTOF con gli obiettivi del presente documento
- Trasmissione del documento ai rappresentanti di classe
- Incontri con gli studenti organizzati dai docenti di scienze per informali sui danni alla salute e all'ambiente causati dal fumo
- Incontri con gli studenti organizzati dai docenti di diritto per informali sulla normativa nazionale e comunitaria sul divieto del fumo

2. Iniziative di contrasto:

- Apposizione di cartelli che indicano il divieto di fumo in ogni luogo visibile e di transito del Liceo
- Individuazione e designazione dei Responsabili preposti alla vigilanza
- Avvio della fase di coinvolgimento degli studenti attraverso informazioni, iniziative ed eventi contro il fumo
- Esortazione agli studenti che fumassero di attenersi alle disposizioni transitorie impartite

3. Iniziative di repressione:

- I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto iniziano a richiamare verbalmente studenti, docenti e personale ATA che fumino in un'area esterna ma compresa all'interno della scuola

- I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto iniziano a richiamare verbalmente studenti che fumino in aree non consentite
- I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto iniziano ad effettuare comunicazioni scritte alle famiglie degli studenti che fumino in aree non consentite
- I Responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto iniziano ad applicare sanzioni amministrative ai dipendenti scolastici che fumino in un'area compresa all'interno dell'Istituto scolastico

FASE A REGIME

Periodo: a decorrere da Gennaio 2019

1. Iniziative d'informazione e dissuasione:

- Ripresa delle informazioni comunicate a tutte le componenti scolastiche
- Campagne informative contro il tabagismo

2. Iniziative di contrasto:

- Implementare interventi di esperti per incidere sulle scelte educative contro il tabagismo

3. Iniziative di repressione:

- Comminazione di sanzioni ai trasgressori (studenti, docenti, personale ATA, genitori, visitatori)
- Modifica/integrazione del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente in materia, in particolare:

- Art. 32 Costituzione (che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo);
- Legge 11.11.1975 n. 584;
- Circolare Ministeriale San. 5.10.1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14.12.1995;
- Circolare Ministeriale San. 5.10.1976 n. 69;
- Circolare Ministero della Salute 17.12.2004;
- Accordo Stato-Regioni 16.12.2004;
- Circolare 2/Sanità/2005
- Legge 28.12.2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Legge 24.11.1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale.
- Decreto Legge 12.09.2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8.11.2013, n. 128;

- Legge n. 221/2015, Green Economy
- Decreto legislativo 6/2016, Green Economy

IL D.L. 12.09.2013, n. 104, ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

1. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Controllo e revisione

Al termine del primo anno di applicazione delle Linee Guida, il presente documento potrà essere sottoposto ad eventuale revisione/modifica a seguito di verifica della sua applicazione ed efficacia attraverso un *feedback* da parte del personale, degli utenti e delle famiglie.

Approvazione con delibera n. 29 del 25.05.2018 del Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti del 10.09.2018.

Letto, approvato e sottoscritto
Addì,

Firmato
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Milena Mammani